# COMUNE DI PINAROLO PO

Prov. Pavia

# PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/11/2016

# Articolo 1 – Oggetto del piano

- Il presente piano disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, le cessioni, a carattere non commerciale, di beni quali piante, fiori, beni alimentari e non, effettuate a fronte di un'offerta e con scopo solidaristico di sostegno ad enti e iniziative di beneficenza, caritatevoli, di ricerca e comunque non a carattere commerciale né professionale;
- 2. Le attività di cui al presente piano possono essere effettuate su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico;
- 3. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:
  - alle norme sul commercio in sede fissa
  - alle norme sul commercio su aree pubbliche
  - alle norme sui sistemi fieristici
  - alle norme in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

# Articolo 2 – Definizione di "cessione ai fini solidaristici"

- Per "cessione ai fini solidaristici" si considerano le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'art.
   4 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
- 2. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti sono soggetti alle disposizioni del T.U.I.R. e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo;
- 3. Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
  - qualora esercitate in aree provate non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinate di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione);
  - qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessione per la quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

### Articolo 3 - Soggetti

1. Le cessioni di cui al precedente art. 2 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo da almeno un anno.

# Articolo 4 - Merci oggetto di cessione

- 1. Le cessioni ai fini solidaristici possono riguardare:
  - prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione;
  - prodotti non alimentari.
- 2. La cessione, sia degli alimentari che di non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.
- 3. E' vietata assolutamente la cessione di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

# Articolo 5 – Piano comunale e individuazione delle aree

- 1. Per lo svolgimento delle cessioni ai fini solidaristici su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, dovrà essere osservata una distanza minima di mt. 30 rispetto ai mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione ai fini solidaristici;
- 2. Il numero massimo di iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale è pari a 2 (due) eccetto che nell'ambito di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;
- 3. Il posteggio, mediante occupazione di gazebo e/o tavolo, dovrà avere una dimensione max di mt. 3x3 3x4;
- 4. la durata massima di ogni iniziativa è di 2 (due) giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

# Articolo 6 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

- 1. Gli Enti che intendono svolgere le iniziative di cui all'art.2, devono fornire al Comune la seguente documentazione:
  - una copia del proprio atto costitutivo e lo statuto comprovante le caratteristiche di cui all'art. 3
    "Soggetti";
  - una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità;
- I soggetti iscritti in elenchi o registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso;
- 3. La documentazione fornita al Comune deve sempre essere aggiornata a cura del promotore;
- 4. Il promotore presenta la domanda di concessione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di "cessioni ai fini solidali", sia quando effettuata su suolo pubblico che su suolo privato in disponibilità pubblica, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, corredata dei seguenti elementi:
  - generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'iniziativa;
  - indicazione della precisa localizzazione dell'iniziativa;
  - dimensione e tipologia dello spazio occupato;
  - data, orario e finalità dell'iniziativa;
  - tipo di merce offerta in cessione;
  - dichiarazione del promotore che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
- 5. L'ufficio competente assegna lo spazio secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute al protocollo.
- 6. Ai fini dell'assegnazione dello spazio, l'ufficio competente acquisisce parere scritto del Comando polizia Locale e del Servizio Tecnico.

# Articolo 7 - Prescrizioni per l'occupazione su area pubblica

1. Sono ammesse esclusivamente insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi;

- 2. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti.
- 3. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
  - indicazione dell'ente promotore;
  - scopo perseguito con la raccolta fondi;
  - la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo;
- 4. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante;

# Articolo 8 - Responsabilità

1. Ad eccezione delle iniziative alle quali L'amministrazione decida di prendervi parte attiva, L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività i cessione ai fini solidaristici.

### Articolo 9 - Sanzioni

- Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali e tributarie e altre violazioni di legge, le violazioni al presente piano sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di 100,00 (cento) euro a un massimo di 500,00 (cinquecento) euro;
- 2. Le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni.

# Articolo 10 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente piano il Comando Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

# Articolo 11 - Entrata in vigore

- 1. Il presente piano (regolamento) entrerà in vigore con l'eseguibilità della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente piano cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia;
- 3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente piano, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.